

REGOLE PER LE OPERAZIONI PERSONALI

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/01

Area sensibile: Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

Protocolli: Gestione e divulgazione delle informazioni ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Protocolli: Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Emittente:

Chief Compliance Officer

Destinatari:

Intesa Sanpaolo

Banche della Divisione Banca dei Territori

Banca IMI

Banca Prossima

Intesa Sanpaolo Group Services¹

Percorso:

ARCO - Regole - Indirizzo e controllo - Gestione dei rischi di conformità

Decorrenza: Dicembre 2015

¹ Le Regole si applicano a ISGS limitatamente ai soggetti meglio individuati nel documento.

INDICE

1 DEFINIZIONI RILEVANTI.....	4
2 AMBITO DI APPLICAZIONE	9
3 DIVIETI E RESTRIZIONI	10
3.1 DIVIETI GENERALI.....	10
3.2 RESTRIZIONI SPECIFICHE.....	10
4 ESENZIONI	12
5 DEROGHE E AUTORIZZAZIONI	13
6 NOTIFICAZIONE, IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO	15
6.1 OBBLIGHI DI NOTIFICAZIONE.....	15
6.2 OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE.....	16
6.3 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	16
6.4 CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE	16
7 CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLE REGOLE	17
8 DISPOSIZIONI FINALI	17

PREMESSA

Il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche il Gruppo) svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra i *Soggetti Rilevanti* che vi operano e le Società del Gruppo o i clienti delle stesse o l'accesso a *Informazioni Privilegiate*, a *Informazioni Confidenziali* o a informazioni comunque riservate in virtù delle attività svolte e dei ruoli ricoperti dai *Soggetti Rilevanti* all'interno delle diverse Società del Gruppo.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che prestano servizi ed attività di investimento e servizi accessori, nonché le Società di gestione del risparmio e le Società di investimento a capitale variabile, operanti nel perimetro dell'Unione Europea (di seguito anche le "*Società del perimetro MiFID*" o le "Società del Gruppo" o le "Società"), ivi inclusa Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche la "Capogruppo" o genericamente la "Società", ove non diversamente qualificata), sono chiamate dalla disciplina vigente² ad adottare e applicare delle regole per le operazioni personali (di seguito anche le "Regole") che disciplinano le *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* effettuate da o per conto dei *Soggetti Rilevanti*, a titolo personale o comunque al di fuori delle attività che i *Soggetti Rilevanti* compiono per conto delle *Società del perimetro MiFID*, nel presupposto che gli stessi: a) siano coinvolti in attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse, ovvero b) abbiano accesso a *Informazioni Privilegiate* ovvero ad altre *Informazioni Confidenziali* o comunque riservate riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto della Società.

Le presenti Regole trovano integrale applicazione per Intesa Sanpaolo e per le Società del Gruppo c.d. in service, per le quali cioè le competenti Direzioni Centrali del Chief Compliance Officer della Capogruppo svolgono le attività proprie della funzione di conformità sulla base di accordi di servizio. Le Regole trovano applicazione anche per Intesa Sanpaolo Group Services, limitatamente ai soggetti che hanno possibilità di accesso in via permanente ad informazioni privilegiate o che hanno avuto effettivo accesso a *Informazioni Privilegiate* o *Confidenziali* a partire dalla data della loro prima iscrizione in Insider List ovvero, per le Insider List già attive, dalla data di pubblicazione delle presenti Regole.

Le restanti *Società del perimetro MiFID*, diverse da quelle precedentemente elencate, sono chiamate a recepire le presenti Regole, emanate dalla Capogruppo, previa delibera dei rispettivi Organi aziendali competenti. In tale sede, ciascuna Società può formulare integrazioni e modifiche alle Regole, in modo da tener conto delle peculiarità che la contraddistinguono e, nel caso di Società operanti in Paesi diversi dall'Italia, delle specifiche disposizioni di attuazione della Direttiva MiFID adottate dai rispettivi Stati membri, che devono essere sottoposte preventivamente all'esame della Capogruppo. Possono, in particolare, essere valutati divieti e restrizioni, nonché obblighi di notificazione, identificazione, registrazione e monitoraggio alternativi a quelli contenuti nelle presenti Regole purché reputati adeguati a prevenire efficacemente l'insorgenza di conflitti di interesse e l'abuso di *Informazioni Privilegiate* e *Confidenziali* o comunque riservate.

Le filiali delle *Società del perimetro MiFID* ubicate da Paesi diversi da quelli della rispettiva casa madre applicano le presenti Regole previa verifica della loro compatibilità con la normativa locale.

Le presenti Regole integrano e non sostituiscono le prescrizioni già presenti nel Codice Interno di Comportamento di Gruppo in materia di *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* e si applicano senza pregiudizio rispetto a quanto previsto dalle normative in tema di abusi di mercato e di internal dealing, alle quali si rinvia integralmente per quanto qui non espressamente disciplinato.

Ai fini del rispetto degli obblighi che incombono sulle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alle Società del Gruppo sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento o accessori, in caso di accordi di esternalizzazione con società non appartenenti al Gruppo deve essere espressamente contrattualizzato l'obbligo per l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata di mettere a disposizione dei propri *Soggetti Rilevanti* le presenti Regole o in ogni

² I principali riferimenti normativi in materia sono costituiti:

- a livello comunitario da: Direttiva 2004/39/CE (di seguito anche "Direttiva MiFID"), art. 13 e Direttiva 2006/73/CE, considerando n. 3, 17, 31 e 38; artt. 2 (par. 3, 4 e 7), 11, 12, 25;
- a livello nazionale da: D. Lgs. 58/1998 (di seguito anche "TUF"), art. 6, comma 2-bis e Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, artt. 2, lettere p), q), r), u), v), 18, 28, comma 2, lettere a) e b).

caso di comunicare le restrizioni agli stessi applicabili, nonché di conservare le registrazioni delle *Operazioni Personali* realizzate da *Soggetti Rilevanti* e l'impegno di fornire tali informazioni alla Società del Gruppo che ne faccia richiesta.

1 DEFINIZIONI RILEVANTI

Emittente

Si intende un emittente di *Strumenti Finanziari* di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF.

Emittente Strumenti Finanziari Diffusi

Si intendono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* italiani i quali, contestualmente:

- a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile.

I limiti precedenti si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti;
- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Non si considerano emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Si intendono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500.

Emittente Strumenti Finanziari Quotati

Si intendono i soggetti italiani o esteri che emettono *Strumenti Finanziari Quotati*.

Informazione Confidenziale

Si intende un'informazione riservata, diversa da una *Informazione Privilegiata*, riguardante sia la sfera di attività di una società, quotata o non, concernente fatti o circostanze, non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, economico, finanziario, strategico ovvero per l'andamento degli affari di quella, sia gli *Strumenti Finanziari* emessi dalla società, come ulteriormente qualificata nelle "Regole per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi" che ne fissa i parametri quantitativi di rilevanza in relazione alla tipologia di operazione cui le informazioni si riferiscono e alle quali si rimanda.

Le altre informazioni non di pubblico dominio acquisite dalle Società del Gruppo, riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto delle Società del Gruppo e che non presentino una o più delle caratteristiche quali-quantitative per essere considerate *Informazioni Privilegiate* o *Informazioni Confidenziali*, devono intendersi come informazioni comunque riservate, soprattutto se acquisite in virtù di un accordo di riservatezza o di altri vincoli a questo assimilabili.

Informazione Privilegiata

Si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati*, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali *Strumenti Finanziari Quotati*.

In relazione ai derivati su merci, per *Informazione Privilegiata* si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli *Strumenti Finanziari Quotati*.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di *Strumenti Finanziari Quotati* si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a *Strumenti Finanziari*, per *Informazione Privilegiata* si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati* o uno o più *Strumenti Finanziari Quotati*, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali *Strumenti Finanziari Quotati*

Insider List

Si intende il registro delle persone che hanno accesso a *Informazioni Privilegiate* o *Confidenziali*, istituito ai sensi dell'art. 115-bis del TUF e delle disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti nonché ai sensi della normativa aziendale interna che ne ha esteso, su base volontaria, l'ambito di applicazione.

In particolare, è stato istituito ai sensi dell'art. 115-bis del TUF e del Regolamento Emittenti il registro delle persone che hanno accesso a *Informazioni Privilegiate* relative a:

- a) Intesa Sanpaolo e le Società del Gruppo Emittenti Strumenti Finanziari Quotati, o controllate rilevanti di Intesa Sanpaolo, a sua volta distinto in una Lista Statica (in cui sono censiti gli esponenti aziendali, i dirigenti, i dipendenti o le persone esterne alla Società e/o al Gruppo, aventi possibilità di accesso in via permanente ad Informazioni Privilegiate) e una Lista Dinamica (in cui sono censiti di volta in volta gli esponenti aziendali, i dirigenti e i dipendenti che hanno accesso occasionalmente ad Informazioni Privilegiate riguardanti tali Emittenti);
- b) *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati* clienti di Intesa Sanpaolo e delle altre Società del Gruppo per i quali una *Società del perimetro MiFID* opera in nome o per conto e che si compone solo di una Lista Dinamica (c.d. Insider List-Lista Dinamica Emittenti Terzi_Sezione Speciale).

È stato istituito ai sensi della normativa aziendale interna (c.d. Insider List-Lista Dinamica Emittenti Terzi_Sezione Generale) il registro delle persone aventi accesso a:

- determinate tipologie di *Informazioni Confidenziali*, relative a società diverse dagli *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati*;
- Informazioni Privilegiate* relative ad *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati* ma acquisite nell'ambito di operazioni nelle quali le *Società del perimetro MiFID* non operano in nome o per conto di detti *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati*.

Mercati Regolamentati

Si intendono:

- a) i mercati italiani autorizzati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, del TUF);
- b) i mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, iscritti in un'apposita sezione dell'elenco (art. 67, comma 1, del TUF);
- c) i mercati esteri, diversi dai precedenti, riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2, del TUF).

Operazione Personale

Si intende un'operazione su *Strumenti Finanziari* realizzata da, o per conto di, un *Soggetto Rilevante*, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il *Soggetto Rilevante* agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di *Soggetto Rilevante*;
- b) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - i) il *Soggetto Rilevante*;
 - ii) una persona con cui il *Soggetto Rilevante* ha *Rapporti di Parentela* o *Stretti Legami*;

- iii) una persona che intrattiene con il *Soggetto Rilevante* relazioni tali per cui il *Soggetto Rilevante* abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Società del perimetro MiFID

Si intendono le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che prestano servizi e attività di investimento e servizi accessori nel perimetro dell'Unione Europea e che, ai sensi della Direttiva MiFID, sono tenute ad adottare le Regole per le Operazioni Personali.

Ai fini delle Regole per le Operazioni Personali sono considerate come rientranti nella definizione di *Società del perimetro MiFID* anche le Società di gestione del risparmio (SGR) e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha Rapporti di Parentela

Si intendono:

- a) il coniuge (non legalmente separato) o il convivente more uxorio del *Soggetto Rilevante*;
- b) i figli, maggiorenni o emancipati, conviventi ovvero aventi diritto al mantenimento del *Soggetto Rilevante*³;
- c) ogni altro parente entro il quarto grado⁴ del *Soggetto Rilevante* (i.e. genitori, nonni, bisnonni, nipoti, cugini di primo grado, zii e prozii) che abbia convissuto per almeno un anno con il *Soggetto Rilevante* alla data dell'*Operazione Personale*.

Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha Stretti Legami

Si intendono uno o più persone fisiche o giuridiche legate ad un *Soggetto Rilevante*:

- a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di seguito elencati, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Un legame di controllo tra un'impresa madre e un'impresa figlia si determina qualora un'impresa (impresa madre):

- a) abbia la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia); ovvero
- b) abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) e sia allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa; ovvero
- c) abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio, in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statuarie; ovvero
- d) sia azionista o socio di un'impresa e
 - in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia) è stata nominata in carica dall'impresa madre durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati; ovvero
 - in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa partecipata; ovvero
- e) abbia una partecipazione in un'altra impresa (impresa figlia), e:
 - eserciti effettivamente su tale impresa un'influenza dominante; ovvero
 - essa e l'impresa figlia siano sottoposte alla direzione unitaria della stessa impresa madre.

Costituisce uno stretto legame anche la situazione in cui due o più persone giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Soggetti Rilevanti

Si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie riferite a ciascuna *Società del Perimetro MiFID*:

³ Ai fini delle presenti Regole al figlio legittimo è equiparato il figlio legittimato, naturale, adottivo e il figlio di uno solo dei due coniugi.

⁴ Cfr. artt. 74, 75 e 76, del codice civile.

- a) i membri degli Organi aziendali;
- b) i soci che detengono una partecipazione rilevante nel capitale della Società, secondo le soglie stabilite per le comunicazioni alla CONSOB delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 TUF, e che siedono (in caso di socio persona fisica) o hanno uno o più dei propri esponenti con cariche di amministrazione o direzione (in caso di socio persona giuridica) nel Consiglio di Sorveglianza/Collegio Sindacale o Consiglio di Gestione/Consiglio di Amministrazione della Società medesima;
- c) i dirigenti e i dipendenti;
- d) i lavoratori somministrati o con contratto di collaborazione o di consulenza;
- e) il personale distaccato, in forma totale o parziale, da altra Società del Gruppo, ancorché il distaccato non presti e non svolga servizi e attività di investimento o servizi accessori;
- f) i promotori finanziari non dipendenti;
- g) le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi o attività di investimento o servizi accessori da parte della Società.

Strumenti Finanziari

Si intendono i prodotti e gli strumenti specificati di seguito, ivi inclusi i relativi *Strumenti Finanziari Collegati e Correlati*:

- a) valori mobiliari, cioè categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
 - le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
 - obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
 - qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati ai precedenti punti;
 - qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati ai precedenti punti, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
- b) strumenti del mercato monetario, cioè categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio:
 - i buoni del Tesoro;
 - i certificati di deposito;
 - le carte commerciali;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un *Mercato Regolamentato* e/o in un Sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto,

nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un *Mercato Regolamentato* o in un Sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Strumenti Finanziari Collegati

Si intendono gli *Strumenti Finanziari* specificati di seguito (compresi gli *Strumenti Finanziari* non ammessi alla negoziazione su un *Mercato Regolamentato*, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in detto mercato, a condizione che le autorità competenti abbiano convenuto norme di trasparenza per le operazioni aventi ad oggetto tali *Strumenti Finanziari*):

- a) contratti o diritti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- d) strumenti emessi o garantiti dall'*Emittente* o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o vice versa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari (nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni);

Strumenti Finanziari Correlati

Si intende uno *Strumento Finanziario*, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro *Strumento Finanziario*.

Strumenti Finanziari Diffusi

Si veda la definizione di *Emittenti di Strumenti Finanziari Diffusi*.

Strumenti Finanziari Quotati

Si intendono:

- a) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
- b) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata dall'*Emittente*.

Strumenti Finanziari di Emittenti Quotati o Diffusi

Si intendono gli *Strumenti Finanziari*, quotati o non quotati, relativi a *Emittenti Strumenti Finanziari Quotati* o a *Emittenti Strumenti Finanziari Diffusi*.

Supervisory Analyst

Si intende una persona di comprovata esperienza in materia di produzione di ricerche in possesso della certificazione del superamento dell'esame Series 16 del NYSE, responsabile della verifica (cd. sign-off) delle ricerche prodotte dalla Società destinate alla distribuzione negli Stati Uniti, con particolare riferimento alla conformità delle stesse alle indicazioni previste dalla normativa statunitense.

Unità Organizzativa

Si intende:

- a) per le strutture centrali: l'*Unità Organizzativa* minima come definita dal modello organizzativo della Società (i.e. ufficio o altro equivalente);
- b) per le strutture di rete: la filiale o struttura analoga (i.e. filiali imprese, centri corporate).

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggette ai divieti e alle restrizioni sulle *Operazioni Personali* di cui al successivo Paragrafo 3 (“Divieti e Restrizioni”) e formano, altresì, oggetto degli obblighi di notificazione, identificazione, registrazione e monitoraggio di cui al successivo Paragrafo 6 (“Notificazione, Identificazione, Registrazione e Monitoraggio”):

- a) le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte a valere su rapporti di deposito titoli⁵ intestati o co-intestati al *Soggetto Rilevante*;
- b) le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte dal *Soggetto Rilevante* a valere su rapporti di deposito titoli intestati a soggetti (persone sia fisiche sia giuridiche) per i quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare;
- c) le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte a valere su rapporti di deposito titoli a chiunque intestati, effettuate per conto del *Soggetto Rilevante*;

con la precisazione che:

- le restrizioni di cui al successivo Paragrafo 3.2 (“Restrizioni specifiche”) e gli obblighi di notificazione di cui al successivo Paragrafo 6.1 (“Obblighi di notificazione”) delle *Operazioni Personali* non si applicano qualora il *Soggetto Rilevante* sia una società soggetta a vigilanza ovvero sia una persona giuridica costituita nella forma di società di capitali e dotata di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, contenenti disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati di abuso di mercato, e sempre che la presenza dei modelli sia attestata dall’organismo di vigilanza della società in questione; nei confronti di tali *Soggetti Rilevanti* rimangono fermi i compiti di identificazione, registrazione e monitoraggio di cui ai Paragrafi 6.2 (“Obblighi di identificazione e registrazione”) e 6.3 (“Attività di monitoraggio”), nei limiti ivi disciplinati;
- le Società del Gruppo, diverse dalla Capogruppo, non sono tenute ad applicare le presenti Regole alle operazioni condotte a valere su rapporti intestati alla Capogruppo medesima, o ai soci di quest’ultima.

Sono oggetto degli obblighi di identificazione, registrazione e monitoraggio di cui ai successivi Paragrafi 6.2 (“Obblighi di identificazione e registrazione”) e 6.3 (“Attività di monitoraggio”) anche le operazioni disposte su *Strumenti Finanziari* intestati e co-intestati a:

- 1) *Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha Rapporti di Parentela*;
- 2) *Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha Stretti Legami*;
- 3) *Soggetti che intrattengono con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione, tra cui, a titolo esemplificativo, le società per le quali il Soggetto Rilevante riveste cariche sociali con deleghe operative*;

con la precisazione che:

- per la Capogruppo, le Società del Gruppo in service e per Intesa Sanpaolo Group Services, gli obblighi riguardano le operazioni disposte sui rapporti di deposito titoli accesi presso la Capogruppo o altra Banca italiana del Gruppo;
- per le restanti *Società del perimetro MiFID*, gli obblighi riguardano le operazioni disposte sui rapporti di deposito titoli accesi presso la *Società del perimetro MiFID* di riferimento del *Soggetto Rilevante* o altre Banche del Gruppo ove la Società interessata sia autorizzata ad accedere direttamente ai depositi titoli accesi presso le medesime.

⁵ Nel presente documento per deposito titoli si intende il Deposito Amministrato e le altre posizioni contabili, diversamente denominate, utilizzate per contabilizzare strumenti finanziari.

3 DIVIETI E RESTRIZIONI

3.1 Divieti generali

È vietato a tutti i *Soggetti Rilevanti* realizzare, direttamente o per interposta persona, *Operazioni Personali* che rientrino almeno in una delle seguenti categorie:

- a) operazioni vietate dalla normativa in materia di abuso di *Informazioni Privilegiate* e di manipolazione di mercato o che comportano l'abuso o la divulgazione, al di fuori dei casi consentiti, di *Informazioni Confidenziali* o comunque riservate riguardanti clienti della Società o loro operazioni;
- b) operazioni che confliggono o che possono confliggere con gli interessi dei clienti o dei potenziali clienti della Società o che si pongano in contrasto con i doveri e gli obblighi previsti in capo agli intermediari dalla disciplina che regola la prestazione dei servizi finanziari;
- c) operazioni relative a *Strumenti Finanziari* oggetto di ricerca in materia di investimenti, ove i *Soggetti Rilevanti* abbiano conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non siano accessibili al pubblico o ai clienti e non possano essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca.

È altresì vietato a tutti i *Soggetti Rilevanti*:

- a) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su *Strumenti Finanziari* che, se eseguite a titolo personale dal *Soggetto Rilevante*, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei divieti sopra indicati;
- b) comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, qualora il *Soggetto Rilevante* sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
 - realizzare operazioni su *Strumenti Finanziari* che, se eseguite a titolo personale dal *Soggetto Rilevante*, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei divieti precedentemente espressi;
 - consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni.

Si richiama in ogni caso il divieto più generale di comunicare *Informazioni Privilegiate*, *Informazioni Confidenziali* o informazioni comunque riservate a qualsiasi persona ove non strettamente necessario per il normale esercizio del proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni.

Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni in materia di *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* previste dal Codice Interno di Comportamento di Gruppo nonché ogni ulteriore disposizione interna che disciplini aspetti specifici connessi ai comportamenti di esponenti e/o dipendenti della Società (ad esempio in materia di internal dealing, parti correlate, etc).

3.2 Restrizioni specifiche

Fermi restando i divieti di carattere generale sopra elencati, applicabili a tutti i *Soggetti Rilevanti*, è in particolare fatto divieto:

- a) a tutti i *Soggetti Rilevanti* iscritti nell'*Insider List-Liste Dinamiche* di effettuare *Operazioni Personali* aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari* di *Emittenti* in relazione ai quali i *Soggetti Rilevanti* sono iscritti e per tutto il periodo di durata dell'iscrizione⁶;

⁶ L'iscrizione e le eventuali variazioni all'iscrizione sono comunicate ai soggetti interessati tramite apposita procedura.

- b) a tutti i *Soggetti Rilevanti* iscritti nell'*Insider List*-Lista Statica di effettuare *Operazioni Personali* su titoli azionari di Intesa Sanpaolo, inclusi gli *Strumenti Finanziari* ad essi collegati, nei periodi espressamente vietati dal Regolamento Internal Dealing adottato dalla Capogruppo (c.d. blocking period) che continua a trovare piena applicazione per i soggetti ivi indicati, in aggiunta alle prescrizioni contemplate nelle presenti Regole;
- c) ai dirigenti, ai dipendenti, al personale distaccato da altra Società del Gruppo, ai lavoratori somministrati o con contratto di collaborazione o di consulenza, alle persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento e servizi accessori da parte della medesima Società (nell'ambito di questo Paragrafo definiti anche genericamente "Soggetti"), di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* nelle ipotesi sotto indicate:
- 1) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate delle attività rientranti nei c.d. servizi di finanza aziendale o straordinaria⁷, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti Quotati o Diffusi* riferiti a qualsiasi *Emittente*, esclusi gli *Emittenti* appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo fatte salve, ovviamente, le restrizioni di cui ai precedenti punti a) e b); la medesima restrizione si applica anche ai dirigenti rilevanti designati quali soggetti "above the wall in senso ristretto" ai sensi della normativa interna vigente⁸;
 - 2) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate della valutazione (incluse le attività di assegnazione dei rating interni) e concessione del credito a clientela imprese, corporate, financial institutions, enti sovranazionali, stati, enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti Quotati o Diffusi* inclusi nei relativi portafogli o di competenza dell'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera;
 - 3) a ciascun Soggetto incaricato della gestione delle relazioni con clientela imprese, corporate, financial institutions, enti sovranazionali, stati, enti pubblici centrali e locali nonché aziende e società a partecipazione pubblica, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti Quotati o Diffusi* al medesimo "portafogliati"; la medesima restrizione si applica a tutte le figure professionali, comunque denominate, che prestano attività di origination o coadiuvano le figure di relazione nei limiti del portafoglio a queste assegnato;
 - 4) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate della gestione delle partecipazioni della Società e del Gruppo (ivi incluse le strutture accentrate che curano gli aspetti amministrativi e di coordinamento delle partecipazioni di Gruppo), di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari di Emittenti Quotati o Diffusi* partecipati dalla Società, la cui partecipazione è gestita dall'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera. La restrizione si applica al gruppo di ciascun *Emittente*, quotato e non, partecipato dalla Società;
 - 5) ai Soggetti appartenenti a strutture centrali incaricate di prestare attività di tesoreria e di proprietary trading di effettuare *Operazioni Personali* sulle medesime tipologie di *Strumenti Finanziari* trattate nell'ambito dell'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera;
 - 6) ai Soggetti appartenenti a strutture centrali incaricate di prestare servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione ordini per conto di clienti e di prestito titoli, incluse le strutture di sales coinvolte nel relativo processo, di effettuare *Operazioni Personali* sulle medesime tipologie di *Strumenti Finanziari* trattate nell'ambito dell'*Unità Organizzativa* presso cui il Soggetto opera;

⁷ Rientrano nella nozione di servizi di finanza aziendale o straordinaria ai fini delle presenti Regole le attività riconducibili ai settori dell'investment banking (M&A e financial advisory, operazioni di appello al pubblico risparmio - quali IPO, OPV, OPVS, OPA, OPAS -, attività di private placement, etc.), della finanza strutturata, delle cartolarizzazioni e di ogni altra unità che assuma la natura di enclave "private" come definita ai sensi delle "Regole per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi".

⁸ Per la individuazione di tale categoria di soggetti si rinvia alla "Policy per la gestione dei conflitti di interesse" e alle "Regole per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi".

- 7) a ciascun Soggetto incaricato di prestare servizi di gestione di portafogli e di gestione collettiva del risparmio, di effettuare *Operazioni Personali* sulle medesime tipologie di *Strumenti Finanziari* trattate dallo stesso Soggetto per conto dei patrimoni/fondi gestiti;
- 8) ai Soggetti destinatari o a cui si applicano restrizioni operative sulla base del modello per la gestione delle *Informazioni Privilegiate*, delle *Informazioni Confidenziali* e dei conflitti di interesse⁹, di effettuare *Operazioni Personali* sugli *Strumenti Finanziari* oggetto delle restrizioni;
- 9) ai Soggetti appartenenti a strutture incaricate della produzione e del supporto alla produzione di ricerche in materia di investimenti, di analisi finanziarie o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a *Strumenti Finanziari*, incluse le c.d. comunicazioni di marketing, di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* relativi alle società oggetto di copertura da parte dell'*Unità Organizzativa* di appartenenza o appartenenti ai settori industriali in cui operano gli *Emittenti* coperti dalle raccomandazioni medesime;
- 10) ai *Supervisory Analyst*, di effettuare *Operazioni Personali* su *Strumenti Finanziari* relativi alle società oggetto di sign-off.

Qualora un *Soggetto Rilevante* venga trasferito da una delle *Unità Organizzative* indicate nel punto c) ad altra struttura, le restrizioni all'operatività personale rimangono in vigore per 30 (trenta) giorni dalla data di trasferimento ad altra struttura o di completamento del passaggio di consegne relativo alle attività in corso al momento del trasferimento.

I divieti di cui al presente Paragrafo si estendono anche a tutti i responsabili gerarchici dei *Soggetti Rilevanti*, ad eccezione dei:

1. divieti di cui alla lettera c) punti 5), 7), 9) e 10) che rimangono riferiti al Responsabile di Direzione o dell'unità organizzativa equiparabile.
2. divieti di cui alla lettera c) punto 6), che rimangono riferiti al Responsabile dell'unità di primo riporto della Business Unit.

4 ESENZIONI

Le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 3.2 ("Restrizioni Specifiche") e al successivo Paragrafo 6 ("Notificazione, Identificazione, Registrazione e Monitoraggio") delle Regole non si applicano ai seguenti tipi di *Operazioni Personali*:

- a) le *Operazioni Personali* realizzate nell'ambito di un servizio di gestione del portafoglio, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il *Soggetto Rilevante* o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita e purché il *Soggetto Rilevante* abbia espressamente rinunciato per iscritto alla possibilità di impartire direttamente ordini a valere sul portafoglio in gestione;
- b) le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il *Soggetto Rilevante* e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
- c) le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto Pronti contro Termine, titoli emessi da Stati membri dell'Unione Europea o del G10 e obbligazioni emesse da Enti sopranazionali, purché non rientrino nell'oggetto dei divieti specifici di cui al precedente Paragrafo 3.2, punti a) e c.8);

⁹ Si intendono sia le restrizioni operative inviate via email e inserite nell'apposito applicativo denominato "Restricted List" sia le restrizioni operative standard che trovano applicazione diretta nei casi e con le modalità previste dalle "Regole per la gestione dei conflitti di interesse e dei flussi delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi".

- d) le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto ETF o Investment Certificates (se collegati a indici o *Strumenti Finanziari* di 5 o più *Emittenti*) che non rientrino nell'oggetto del divieto specifico di cui al precedente Paragrafo 3.2, punti c.5), c.6) e c.7);
- e) le *Operazioni Personali* aventi ad oggetto l'esercizio di diritti incorporati negli *Strumenti Finanziari*, quali aumenti di capitale e esercizio di warrant, nonché la conversione su facoltà dell'*Emittente*, o a fronte di specifica offerta pubblica, di obbligazioni in azioni (e viceversa); la medesima esclusione si applica alla vendita dei diritti stessi effettuata sia su disposizione del *Soggetto Rilevante* sia dal depositario di iniziativa. La presente esenzione non si estende all'eventuale acquisto di diritti inopinati ed al conseguente esercizio;
- f) le Operazioni Personali aventi ad oggetto l'adesione a offerte pubbliche di acquisto ovvero a offerte pubbliche di acquisto e scambio, se di carattere totalitario o residuale e finalizzate al "delisting" degli Strumenti Finanziari oggetto di acquisto da parte dell'offerente.

Sono infine escluse dall'applicazione delle restrizioni le *Operazioni Personali* effettuate nell'ambito di piani di stock option ovvero di azionariato diffuso in aderenza alla disciplina prevista nei relativi regolamenti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di abusi di mercato e delle restrizioni specifiche che possono derivare dalla iscrizione del *Soggetto Rilevante* nella *Insider List* e fatti salvi i casi di deroga espressamente previsti nel Paragrafo 5 per tale occorrenza.

5 DEROGHE E AUTORIZZAZIONI

Eventuali deroghe alle restrizioni previste nelle Regole possono essere autorizzate solo per operazioni di disinvestimento nei casi e con le diverse modalità di seguito disciplinate.

In particolare:

- a) per i *Soggetti Rilevanti* iscritti nell'*Insider List*-Liste Dinamiche e per tutto il periodo in cui tali soggetti risultano registrati, nonché per i *Soggetti Rilevanti* iscritti nell'*Insider List*-Lista Statica (diversi dai *Soggetti Rilevanti* per i quali trova applicazione il Regolamento Internal Dealing) durante i c.d. blocking period, possono essere autorizzate operazioni di disinvestimento di *Strumenti Finanziari* relativi ad *Emittenti* oggetto di iscrizione, ove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. imprevisto e rilevante cambiamento della situazione finanziaria del *Soggetto Rilevante*;
 - b. serie e motivate esigenze familiari del *Soggetto Rilevante* collegate ad esborsi indifferibili e non agevolmente finanziabili in altro modo.

Il *Soggetto Rilevante* può eseguire l'operazione nei 5 (cinque) giorni lavorativi di mercato aperto successivi al rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa.

- b) in aggiunta ai casi di cui al punto a), per i *Soggetti Rilevanti* iscritti nell'*Insider List*-Lista Dinamica relativa all'emittente Intesa Sanpaolo, le operazioni di disinvestimento in *Strumenti Finanziari* emessi da Intesa Sanpaolo sono consentite alle seguenti condizioni:

b.1: nel caso di azioni ricevute a titolo gratuito nell'ambito del sistema incentivante disposto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo, il disinvestimento può essere effettuato nei 10 (dieci) giorni di mercato aperto successivi all'accredito delle azioni:

- I. senza necessità di preventiva autorizzazione, per le vendite del quantitativo di azioni necessario alla copertura degli oneri fiscali derivanti dall'assegnazione gratuita delle azioni medesime;
- II. previa autorizzazione, da parte delle strutture e/o soggetti competenti come sotto individuati, per le vendite del quantitativo di azioni ricevute il cui controvalore ecceda l'importo degli oneri fiscali dovuti;

b.2: negli altri casi, il disinvestimento è consentito nei 3 (tre) giorni di mercato aperto successivi al giorno di pubblicazione dei dati contabili di Intesa Sanpaolo, annuali ed infra-annuali, previa autorizzazione, da parte delle strutture e/o soggetti competenti come sotto individuati, in presenza di:

- I. giacenza in portafoglio da almeno 2 (due) anni degli *Strumenti Finanziari* per i quali si richiede l'autorizzazione al disinvestimento, nel caso di *Strumenti Finanziari* acquisiti a titolo oneroso;
 - II. giacenza libera in portafoglio dei suddetti *Strumenti Finanziari*, nel caso di acquisizione a titolo gratuito.
- c) per i *Soggetti Rilevanti* nei confronti dei quali vigono restrizioni specifiche diverse da quelle relative alla iscrizione nelle *Insider List* (Liste Dinamiche e/o Statiche), possono essere autorizzate operazioni di disinvestimento aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari* acquistati prima dell'entrata in vigore delle restrizioni previste dalle presenti Regole ovvero prima dell'insorgere di una delle ipotesi che determinano restrizioni all'operatività personale del *Soggetto Rilevante*. Il *Soggetto Rilevante* può eseguire l'operazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa tempistica comunicata nell'ambito dell'autorizzazione stessa.

Nei casi a), b) e c) l'autorizzazione, ove necessaria, viene rilasciata o negata tenendo conto del ruolo effettivamente svolto dal *Soggetto Rilevante* nell'operazione o progetto che ha determinato l'alimentazione dell'*Insider List* nonché dello stato di avanzamento dell'operazione o progetto e della effettiva price sensitivity e/o del grado di pubblicità già assunto dai medesimi.

Per tutti i soggetti che svolgono un'attività lavorativa a favore di una Società¹⁰, la richiesta di autorizzazione al disinvestimento deve essere inviata dal *Soggetto Rilevante* alla struttura di compliance di competenza, con le modalità previste dalle rispettive procedure applicative, specificando ogni informazione necessaria per effettuare l'istruttoria in relazione alle diverse casistiche di deroga di cui ai punti precedenti; limitatamente ai casi di cui al punto a) la struttura di compliance potrà, qualora lo ritenga opportuno, richiedere alle strutture centrali e territoriali deputate alla gestione del personale un parere in merito alla sussistenza delle circostanze riferite dal *Soggetto Rilevante*.

La struttura di compliance deve fornire riscontro alla richiesta di autorizzazione con la massima sollecitudine e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sua ricezione, salvo comunicare al *Soggetto Rilevante* un nuovo termine di evasione della richiesta per motivate ragioni, mantenendo il più stretto riserbo sulle *Operazioni Personali*, fatti salvi eventuali obblighi di informativa nei confronti degli Organi aziendali, delle Autorità o di altri soggetti che dovessero essere necessariamente coinvolti.

Per tutti i soggetti che svolgono un'attività lavorativa a favore di una Società e rivestano altresì cariche sociali (membri di Organi aziendali) nella Capogruppo e/o in altre Società del perimetro MiFID, ovvero per i soggetti che rivestano esclusivamente cariche sociali nella Capogruppo e/o in altre Società del perimetro Mifid, la richiesta di autorizzazione al disinvestimento deve essere inviata dal *Soggetto Rilevante* al Presidente del Comitato per il Controllo Interno o al Presidente del Collegio Sindacale, a seconda della Società interessata¹¹, che devono fornire riscontro alla richiesta di autorizzazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, sentita la struttura di compliance competente, salvo comunicare al *Soggetto Rilevante* un nuovo termine di evasione della richiesta per motivate ragioni; qualora la richiesta di autorizzazione provenga dal Presidente stesso (del Comitato per il Controllo Interno o del Collegio Sindacale) l'autorizzazione è valutata collegialmente dall'Organo di appartenenza con l'astensione del Presidente.

Per i *Soggetti Rilevanti* iscritti nell'*Insider List*-Lista Statica, indicati altresì quali *Soggetti Rilevanti* nell'ambito del Regolamento Internal Dealing, continua a trovare applicazione il relativo Regolamento anche in materia di deroghe ai divieti di operare durante i c.d. blocking period.

¹⁰ Con tali intendendosi i dirigenti, i dipendenti, il personale distaccato da altra Società, il personale che opera sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, i promotori finanziari non dipendenti, le persone fisiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento e servizi accessori da parte della medesima Società.

¹¹ Nel caso di nomina di un *Soggetto Rilevante* in Organi aziendali di più Società del Gruppo, l'autorizzazione deve essere rilasciata dalle strutture competenti per ciascuna delle Società coinvolte, anche congiuntamente.

6 NOTIFICAZIONE, IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO

6.1 Obblighi di notificazione

Ai fini della identificazione delle *Operazioni Personali*:

- a) tutti i *Soggetti Rilevanti* sono tenuti a comunicare alla Società di appartenenza o a cui partecipano:
- le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte a valere sui rapporti di deposito titoli intestati o co-intestati al *Soggetto Rilevante* nonché le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte dal *Soggetto Rilevante* a valere su rapporti di deposito titoli intestati a soggetti (persone sia fisiche sia giuridiche) per i quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare, accesi:
 - per i *Soggetti Rilevanti* della Capogruppo, delle Società del Gruppo in service e per Intesa Sanpaolo Group Services, presso società diverse dalla Capogruppo e dalle Banche italiane appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - per i *Soggetti Rilevanti* delle restanti *Società del perimetro MiFID*, presso società diverse dalla Società di riferimento del *Soggetto Rilevante* ove la Società interessata non sia autorizzata ad accedere direttamente ai depositi titoli accesi presso le altre Banche italiane appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - le operazioni su *Strumenti Finanziari* effettuate per conto del *Soggetto Rilevante* a valere su rapporti di deposito titoli a chiunque intestati;
- b) i *Soggetti Rilevanti* oggetto delle restrizioni specifiche di cui al Paragrafo 3.2 (“Restrizioni specifiche”) sono tenuti a comunicare alla Società di appartenenza o a cui partecipano anche l’elenco di tutti i Soggetti con cui hanno Rapporti di Parentela o Stretti Legami ovvero che intrattengono con il *Soggetto Rilevante* relazioni tali per cui il *Soggetto Rilevante* abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione tra cui, a titolo esemplificativo, le società per le quali il *Soggetto Rilevante* riveste cariche sociali con deleghe operative; i *Soggetti Rilevanti* sono altresì tenuti a comunicare ogni successiva modifica o integrazione dei suddetti riferimenti.

Gli obblighi di notificazione di cui ai precedenti punti a) e b) non si applicano qualora il *Soggetto Rilevante*, il delegante, o, per quanto attiene al solo punto b), l’oggetto della notifica sia una società soggetta a vigilanza ovvero una persona giuridica costituita nella forma di società di capitali e dotata di modelli interni di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, contenenti disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati sugli abusi di mercato, e sempre che la presenza dei modelli sia attestata dall’organismo di vigilanza delle società in questione.

Gli obblighi di notificazione di cui al precedente punto a) non si applicano nel caso in cui la somma, in valore assoluto, del controvalore delle operazioni di acquisto, vendita e sottoscrizione, effettuate nell’arco di un trimestre solare, risulti inferiore a 20.000 euro per singolo *Emittente*¹².

Al fine di effettuare le notificazioni concernenti soggetti diversi dal *Soggetto Rilevante*, questi è tenuto ad informare preventivamente gli eventuali soggetti terzi co-intestatari di rapporti di deposito titoli con il *Soggetto Rilevante* nonché gli eventuali soggetti terzi di cui al precedente punto b) della esigenza di comunicazione alla propria Società di appartenenza dei loro dati personali e delle operazioni effettuate a valere sui rapporti di cui al precedente punto a) nonché delle finalità per le quali tale comunicazione è effettuata. In particolare, il *Soggetto Rilevante* deve informare ogni soggetto terzo come sopra individuato:

- del fatto che la Società procederà alla registrazione e al monitoraggio delle *Operazioni Personali* effettuate sui rapporti di deposito titoli ad essi intestati e co-intestati accesi presso la Società medesima o presso altre Banche italiane del Gruppo, nei limiti e con le modalità sopra indicati al punto 6.1, lett. a), e delle conseguenze che da tale monitoraggio possono derivarne (vedi Paragrafo 7 “Conseguenze derivanti dall’inosservanza delle Regole”);
- del fatto che il *Soggetto Rilevante* è tenuto, in base alle presenti Regole, a comunicare alla Società di appartenenza o a cui partecipa le operazioni effettuate anche a valere su rapporti di deposito titoli accesi

¹² Nel caso in cui il limite venga superato nel corso del trimestre con operazioni successive, andranno segnalate anche le operazioni disposte precedentemente che non avevano, inizialmente, comportato l’obbligo di segnalazione.

presso intermediari diversi dalla Società di appartenenza o presso altre Banche italiane del Gruppo nei limiti e con le modalità sopra indicati al punto punto 6.1, lett. a);

- del termine di conservazione quinquennale delle registrazioni e delle notificazioni indicate nelle presenti Regole;
- del possibile controllo dei registri delle Società appartenenti al Gruppo da parte della Capogruppo, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.

Tale adempimento è assolto attraverso una apposita informativa ai soggetti sopra individuati, a cura del *Soggetto Rilevante*.

Ai fini del monitoraggio sui Soggetti interessati da restrizioni specifiche, i Responsabili delle strutture oggetto delle restrizioni di cui al Paragrafo 3.2 (“Restrizioni Specifiche”), punto c) sono altresì tenuti a comunicare, alla struttura incaricata del monitoraggio e su richiesta della stessa, la lista degli *Emittenti* ovvero delle tipologie di *Strumenti Finanziari* oggetto del perimetro di attività per singola *Unità Organizzativa*.

6.2 Obblighi di identificazione e registrazione

Ciascuna Società del Gruppo si dota (salvo i casi di accentramento delle attività di registrazione e monitoraggio presso la Capogruppo) di apposito registro in cui sono archiviate:

- 1) tutte le operazioni su *Strumenti Finanziari* disposte su depositi titoli accesi presso le Banche italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo, per il registro tenuto dalla Capogruppo, ovvero disposte su depositi accesi presso ciascuna altra *Società del perimetro MiFID* di riferimento del *Soggetto Rilevante* interessato, per il registro tenuto da ciascuna Società (ove quest'ultima non abbia possibilità di accedere direttamente ai depositi titoli accesi presso le altre Banche italiane appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo):
 - intestati o cointestati ai *Soggetti Rilevanti*;
 - intestati o cointestati ai soggetti di cui è stata comunicata l'identità ai sensi del precedente Paragrafo 6.1, punto b)
 - intestati o cointestati a soggetti (persone fisiche o giuridiche) per i quali il *Soggetto Rilevante* ha una delega ad operare;
- 2) tutte le operazioni su *Strumenti Finanziari* notificate dai *Soggetti Rilevanti* ai sensi del precedente Paragrafo 6.1, punto a).

6.3 Attività di Monitoraggio

Le competenti strutture di ciascuna Società (revisione interna, compliance, o altra unità all'uopo individuata, in ragione degli assetti organizzativi prescelti) monitorano il rispetto delle norme delle presenti Regole analizzando le operazioni presenti nel registro di cui al Paragrafo 6.2 (“Obblighi di identificazione e registrazione”).

Le strutture di ciascuna Società (compliance, revisione interna, risorse umane ovvero ogni altra unità all'uopo incaricata), in relazione alle competenze loro attribuite in materia di *Operazioni Personali*, sono tenute a mantenere il più ristretto riserbo sulle *Operazioni Personali* oggetto di analisi e sulla documentazione acquisita, fatti salvi gli eventuali obblighi di informativa nei confronti degli Organi aziendali, delle Autorità o di altri soggetti che dovessero essere necessariamente coinvolti.

6.4 Conservazione e archiviazione

Le notificazioni, le registrazioni e le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal *Soggetto Rilevante*, indicate nei Paragrafi 6.1 e 6.2, sono conservate per 5 (cinque) anni da parte della struttura della Società all'uopo incaricata, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione rilasciati dalle strutture preposte.

I *Soggetti Rilevanti* devono conservare o comunque essere in grado di fornire le evidenze documentali, atte a ricostruire tutte le *Operazioni Personali*, relative agli ultimi 5 (cinque) anni.

7 CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLE REGOLE

A seguito dell'accertamento di violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dalle Regole da parte dei dirigenti e dei dipendenti (inclusi i dipendenti distaccati da altra Società del Gruppo e il personale che opera sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato) saranno adottati nei loro confronti i provvedimenti opportuni, anche di natura disciplinare e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dai codici disciplinari vigenti, tenuto conto della rilevanza e gravità di quanto emerso a seguito degli accertamenti effettuati.

I provvedimenti nei confronti dei promotori finanziari non dipendenti e delle persone fisiche che agiscono per conto della Società sulla base di un accordo di esternalizzazione dovranno essere assunti nel rispetto delle clausole contrattuali previste dai relativi accordi, con particolare riferimento alla circostanza che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti nelle Regole può essere causa di risoluzione del contratto in essere e può comportare l'obbligo dell'inadempiente al risarcimento del danno.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle Regole da parte degli esponenti aziendali formerà oggetto, a seconda della gravità delle circostanze accertate, di specifica informativa all'Organo aziendale di appartenenza, ferma comunque l'informativa di carattere periodico rivolta agli organi competenti in ordine al presidio del rischio di non conformità. L'informativa dovrà comunque essere trasmessa all'Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in ragione degli aspetti che potrebbero rilevare per la tutela della Società. L'Organo aziendale di appartenenza assumerà le iniziative ritenute più opportune nel rispetto della normativa civilistica vigente.

8 DISPOSIZIONI FINALI

Relativamente a posizioni su *Strumenti Finanziari* oggetto delle restrizioni di cui al Paragrafo 3.2 lettera c), con esclusione del punto 8, è consentito effettuare operazioni di disinvestimento, senza la preventiva autorizzazione di cui al Paragrafo 5, purché con modalità tali comunque da non comportare la violazione della normativa in materia di abusi di mercato, l'abuso o la divulgazione impropria di *Informazioni Confidenziali* o comunque riservate e nel rispetto delle disposizioni generali previste nel Codice di Comportamento di Gruppo, nei seguenti casi:

- ai soggetti destinatari delle citate restrizioni, entro i 6 (sei) mesi successivi al sopravvenire delle condizioni che determinano l'applicazione delle restrizioni indicate;
- ai neoassunti, entro i 6 (sei) mesi successivi alla data di assunzione.

Tali operazioni sono comunque oggetto di iscrizione nel registro delle *Operazioni Personali* e di monitoraggio da parte della Capogruppo e/o della Società di riferimento del *Soggetto Rilevante*.

Decorsi tali termini, gli *Strumenti Finanziari* possono essere venduti secondo quanto previsto nel Paragrafo 5 ("Deroghe e Autorizzazioni").

La Capogruppo e le Società di riferimento dei *Soggetti Rilevanti* si riservano la facoltà, laddove necessario, di proporre l'adozione di disposizioni applicative delle presenti Regole che saranno pubblicate nelle forme d'uso.

Per un ausilio alla lettura ed alla applicazione del presente documento si rimanda alle ["Istruzioni per gli adempimenti dei Dipendenti e Collaboratori"](#).